

DELIBERA N. 58 DEL 04 APRILE 2018

RICORSO NTC 2018

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, presenti i consiglieri:

Dott. Geol. Gaetano Butticè
Dott. Geol. Egidio De Maron
Dott. Geol. Cristina Iarabek
Dott. Geol. Amedeo Dordi
Dott. Geol. Nicoletta Dotti
Dott. Geol. Roberto Perotti
Dott. Geol. Bruno Quadrio

- sentita la relazione del Presidente Gaetano Butticè circa la proposta avanzata nella CdP del 27/28 marzo da alcuni Presidenti degli OORR dei Geologi di depositare un ricorso al TAR avverso l'approvazione del DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC 2018)
- sentito il parere della commissione geotecnica dell'Ordine dei Geologi della Lombardia illustrato dal coordinatore Bruno Quadrio
- esaminato il testo delle NTC 2018 sui punti richiamati nell'ipotesi di ricorso (con particolare riferimento ai Capitoli 3, 6, 7 ed 8)
- preso atto che la proposta è stata avanzata dagli Ordini regionali e non del Consiglio Nazionale dei Geologi e che quest'ultimo alla data odierna ancora non ha espresso la sua posizione in merito alla opportunità di affiancare gli OORR nella proposizione di ricorso
- tenuto conto che il Presidente Gaetano Butticè dovrà rappresentare nella prossima riunione della Conferenza dei Presidenti del 05 aprile 2018 la posizione ufficiale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia e che su un argomento di tale importanza il Presidente non dovrebbe esprimersi sulla base di convincimenti personali ma sulla base di valutazioni preventivamente condivise con il Consiglio
- valutato che le argomentazioni addotte dai promotori del ricorso non sono state rese note ufficialmente e che dalla discussione del 27/28 marzo è emerso che esse sono grossomodo riferibili alle seguenti ipotesi di illegittimità:
 1. scarsa valorizzazione del ruolo del geologo nel progetto esecutivo
 2. riduzione delle competenze del geologo in materia di geotecnica e modellazione sismica
 3. negazione del ruolo di progettista al geologo
 4. affidamento alla figura del progettista della responsabilità del piano di indagine
- pur riconoscendo che le NTC 2018 non rafforzano, come invece era auspicabile, l'importanza della relazione geologica nella progettazione, che il testo è carente o discutibile su alcuni punti e che i passaggi in cui sono state individuate le ipotesi di illegittimità si sarebbero dovuti argomentare meglio

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
(astenuto Dordi)

di non aderire ad un eventuale ricorso al TAR contro l'approvazione delle NTC 2018 nemmeno se il Consiglio Nazionale dei Geologi dovesse decidere di supportare gli OORR nel proporre il ricorso e di conferire mandato al Presidente Gaetano Butticè di rappresentare nella Conferenza dei Presidenti del 05 aprile 2018 la posizione contraria al ricorso dell'Ordine dei Geologi della Lombardia per i seguenti motivi:

- **inconsistenza dei presupposti giuridici**
 - tutte le ipotesi di illegittimità indicate erano già contenute nelle NTC 2008 (delle quali le NTC sono un mero aggiornamento) e non dovrebbero essere impugnate 10 anni dopo; si prevede che esse siano facilmente respinte dal TAR, tanto più che lo stesso TAR già aveva respinto nel 2009 un ricorso presentato su tematiche simili

- **carenza di motivazioni tecniche**
 1. le NTC 2018 non sembrerebbero modificare in modo sostanziale il ruolo del geologo che è già definito dal quadro normativo vigente e che potrebbe essere più facilmente irrobustito lavorando sul testo della Circolare esplicativa e sul testo del redigendo "DM progettazione" piuttosto che sul testo di una norma (NTC 2018) già definitivamente approvata da tutte le istituzioni preposte
 2. le NTC 2018 non possono ridurre le competenze del geologo già declinate nel DPR 328/2001, perché quest'ultima è norma di rango superiore rispetto al DM con cui sono state pubblicate le NTC. Nel DPR 328/2001 è indicata la piena competenza del geologo in materia di geologia, geotecnica e modellazione sismica
 3. non si riscontrano nelle NTC elementi sostanziali che neghino il ruolo di progettista specialista del geologo; ad ogni modo questo ruolo è già riconosciuto più volte dalla massima giurisprudenza nazionale (ad esempio sentenza CDS 1595/2016)
 4. le NTC 2018 non limitano la competenza del geologo sul piano di indagine ma semplicemente richiamano la responsabilità del progettista, che deve giustamente essere responsabile di tutto il progetto, comprese le relazioni specialistiche di cui si vuole/deve avvalere, tra le quali vanno considerate sia la relazione geologica che la relazione geotecnica

- **incoerenza con la linea programmatica scelta**
 - dalla data del suo insediamento, l'attuale Consiglio Nazionale dei Geologi ha delineato la volontà di percorrere la via del dialogo e non dello scontro con il CSLP, istituzione a cui è deputata la stesura del testo delle NTC, consapevole che il testo definitivo delle NTC 2018 era già stato licenziato ufficialmente nel 2014 (quindi prima dell'insediamento dell'attuale CNG) e fiducioso del fatto che con il dialogo si sarebbero potuti ottenere migliori risultati operando sui documenti ancora in discussione (come la Circolare esplicativa) piuttosto che su quelli già conclusi (come le NTC); il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha sempre supportato questa linea, considerandola quella con maggiori possibilità di successo, e non rileva alcun motivo per il quale oggi si debba cambiare

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

atteggiamento, visto che non sono emersi elementi significativi che ostacolano il percorso finora intrapreso

- negativa valutazione del rapporto benefici / costi:
 - dal quadro generale della situazione emergono diversi elementi per i quali le possibilità di successo sarebbero ridotte, le conseguenze di un pronunciamento contrario potrebbero essere talmente gravi da inficiare parzialmente o totalmente i risultati già raggiunti a favore della categoria con una serie di atti giurisprudenziali promulgati negli ultimi anni, i costi dell'operazione sarebbero certamente elevati visto che si tratta di ricorrere contro una norma dello Stato

Milano, 04 aprile 2018